

N. R.G. 3961/2019



TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE D'UDIENZA

All'udienza del 07/04/2022, alle ore 13:08, sono presenti:

per parte attrice [REDACTED]

l'avv. Micaela Veronese in sostituzione dell'avv. Fabiani;

per parte convenuta INTESA SANPAOLO S.P.A., l'avv. Alessia Uccheddu in sostituzione dell'avv. Guzzetti.

Il giudice invita le parti a precisare le conclusioni.

I procuratori delle parti precisano le conclusioni come da fogli già depositati telematicamente e si riportano alle rispettive note difensive.

Il giudice pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo; le parti dichiarano di rinunciare alla lettura della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.

Il giudice
Lorenzo Azzi



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SECONDA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del giudice Lorenzo Azzi, ha pronunciato *ex art. 281 sexies c.p.c.* la seguente



nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3961/2019 promossa da:

[REDACTED] in persona dei
soci amministratori e legali rappresentanti [REDACTED]
[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. Franco Fabiani

ATTORE

contro

INTESA SANPAOLO S.P.A., in persona della procuratrice speciale Sara Caputi, con il
patrocinio dell'avv. Paolo Guzzetti

CONVENUTO

OGGETTO: Bancari (deposito bancario, cassetta di sicurezza, apertura di credito bancario)

CONCLUSIONI

Per parte attrice: <<In via principale e nel merito: 1) accertare e dichiarare: l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito prodotti sul conto corrente ordinario n. 10/2006, poi 1000/2006, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché la illegittimità di applicazione di un tasso debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 fino al sino all'8 marzo 2002 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, Commissioni di Istruttoria Veloce, Commissioni di Disponibilità Fondi e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarato, altresì, il diritto all'accredito di interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB e al saggio convenzionale a partire dal 5 novembre 2007, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti; 2) per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 45.407,16 o della maggiore o minor somma risultante in esito di istruttoria a titolo e per le causali di cui al punto che precede. In via subordinata nella denegata ipotesi di rigetto della domanda principale: 1) accertare e dichiarare: l'illegittimità della applicata prassi di capitalizzazione degli interessi a debito prodotti sul conto corrente ordinario n. 10/2006, poi 1000/2006, per tutto il periodo di cui alle contabili prodotte in atti, ivi compreso quello



successivo alla entrata in vigore della Delibera CICR 9/2/2000, per inefficacia e inapplicabilità della stessa, nonché la illegittimità di applicazione di un tasso debitore superiore a quello previsto dalla norma di cui all'art. 117 d.lgs. 385/93 fino al sino all'8 marzo 2002 e dell'addebito di somme per Commissioni di Massimo Scoperto, Commissioni di Istruttoria Veloce, Commissioni di Disponibilità Fondi e per spese di chiusura periodica del conto e dichiarato, altresì, il diritto all'accredito di interessi creditori al saggio ex art. 117 TUB e al saggio convenzionale a partire dal 5 novembre 2007, per tutto il periodo di cui alle contabili in atti; 2) per l'effetto, condannare la convenuta a rettificare il saldo nominalmente evidenziato alla data dell'ultima contabile in atti con lo storno della somma di € 33.495,15, così come quantificata in sede peritale - ovvero € 2.301,98 a titolo di interessi anatocistici (pg 20 della CTU), € 1.283,45 a titolo di interessi ultralegali (pg. 21 della CTU), € 13.571,96 a titolo di Commissioni di Massimo Scoperto (pg. 25 della CTU), € 15.910,00 a titolo di Commissioni di Disponibilità Fondi (pg. 26 della CTU € 20,00), € 20,00 a titolo di Commissioni di Istruttoria Veloce (pg. 26 della CTU) ed € 69,72 a titolo di spese fisse di chiusura periodica (pg. 26 della CTU) - o la maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, maggiorata degli interessi legali dalla domanda al saldo. In ogni caso: Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, comprensivi di oneri per la consulenza tecnica d'ufficio, ivi incluso quanto eventualmente anticipato e per la consulenza tecnica di parte, oltre rimborso forfetario spese generali (15%) IVA e CPA come per legge da liquidarsi in via di distrazione a favore dello scrivente procuratore antistatario che dichiara di avere anticipato le spese e non riscosso diritti ed onorari. In via istruttoria: Voglia il sig. G.I. integrare la disposta CTU indicando al nominato perito di procedere alla parametrizzazione delle rimesse al saldo rettificato con la espunzione dell'indebitito ed ordinando al medesimo consulente di redigere il calcolo evadendo il punto del quesito già conferito che prevede che le rimesse solutorie potessero pagare le sole competenze prodotte dall'extrafido>>.

Per parte convenuta: <<In via preliminare: per quanto meglio esposto in narrativa dichiarare inammissibili e/o improcedibili e/o improponibili e comunque infondate in fatto ed in diritto tutte le domande e/o eccezioni avversarie, anche per intervenuta compensazione e/o prescrizione e/o decadenza, totale o comunque parziale nella misura accertata in causa, e, per l'effetto, adottare tutte le statuizioni del caso; Nel merito ed in via principale: previe le



declaratorie di legge e del caso, rigettarsi comunque ogni domanda proposta nei confronti di Intesa Sanpaolo, siccome inammissibile e/o improcedibile e/o improponibile, in ogni caso infondata in fatto e in diritto anche per intervenuta prescrizione e/o decadenza e/o compensazione, assolvendo la stessa Intesa Sanpaolo da ogni pretesa avversaria o, comunque, accogliendo le sue difese ed eccezioni esposte anche in via di subordine. In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudice adito dovesse ritenere in tutto o in parte fondate le pretese di controparte, disporre la compensazione delle somme eventualmente a credito di [REDACTED] a titolo di presunti illegittimi addebiti operati in conto corrente con le somme eventualmente dovute dall'attrice nei confronti di Intesa Sanpaolo con riferimento ai rapporti oggetto di causa. Con vittoria di anticipazioni, spese ed onorari, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. In via istruttoria: con riserva di ulteriormente dedurre e produrre nei termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c., ci si oppone alla richiesta C.T.U. ex adverso formulata in quanto avente carattere meramente esplorativo. Si contestano, altresì, la rilevanza e l'opponibilità delle produzioni documentali avversarie>>.

Svolgimento del processo

[REDACTED] ha convenuto in giudizio INTESA SANPAOLO S.P.A. al fine di ottenere l'accertamento di taluni addebiti illegittimi in conto corrente e la corrispondente condanna alla rettifica del saldo.

INTESA SANPAOLO S.P.A. si è costituita in giudizio contestando l'avversa pretesa.

Il G.I.:

- in data 15.1.2020, ha concesso i termini di cui all'art. 183, VI comma, c.p.c.;
- in data 23.9.2020, ha disposto consulenza tecnica d'ufficio, conferita il 21.1.2021 e depositata il 13.8.2021;
- in data 30.9-25.10.2021, ha rinviato all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c.

Fatto e diritto

L'inammissibilità della domanda attorea per carenza di interesse ad agire



Siffatta eccezione, sollevata dal convenuto con riguardo alla circostanza che il conto corrente risulta tuttora in essere, non può essere accolta.

Se, infatti, può convenirsi che, a conto ancora aperto, ove non vi siano stati versamenti oppure le rimesse siano tutte ripristinatorie (non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente), non è proponibile una domanda di condanna al pagamento in via di ripetizione di indebito (cfr. Cass. 798/2013), lo è, viceversa, una domanda di mero accertamento (c.d. rettifica del saldo), purché caratterizzata da una specifica indicazione delle singole partite (addebiti, rimesse, etc.) in contestazione.

In effetti, <<l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto>> (Cass. 21646/2018).

Dal canto suo, la banca potrà eccepire la prescrizione anche rispetto a un c/c aperto e, quindi, dovrà valutarsi la natura ripristinatoria o solutoria dei versamenti né più né meno che se la domanda fosse di ripetizione a c/c estinto (cfr. Trib. Venezia n. 2182 del 16 ottobre 2019 e n. 1361 del 24 settembre 2020).

L'onere probatorio gravante sull'attore

È indubbio che, nei rapporti di conto corrente bancario, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito sia tenuto alla prova degli avvenuti pagamenti e della mancanza di una valida *causa debendi*.

Quanto alla valutazione in punto di rispetto dell'onere di ricostruzione dell'intero andamento del rapporto, tuttavia, la giurisprudenza di legittimità più recente ha smorzato il rigore dell'orientamento precedentemente affermatosi, secondo il quale, ove siano incompleti gli



estratti conto attestanti le singole rimesse suscettibili di ripetizione (c.d. e/c analitici), la conseguenza sarebbe il rigetto *tout court* della domanda di restituzione, non potendosi utilizzare criteri presunti o approssimativi (cfr. Cass. 30822/2018, 24948/2017, 20693/2016, 21597/2013). Si è andata, viceversa, affermando la possibilità, in assenza di diverse evidenze, di effettuare il conteggio del dare e avere partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza: <<ove la banca assume la veste di convenuta, infatti, è il correntista a dover dissolvere l'incertezza relativa al pregresso andamento del rapporto, sicché, in assenza di contrari riscontri, la base di calcolo potrà attestarsi sul saldo iniziale del primo degli estratti conto acquisiti al giudizio, che, nel quadro delle risultanze di causa, è il dato più sfavorevole allo stesso attore>> (Cass. 11543/2019). Le successive Cass. 29190/2020 e 20621/2021 hanno ribadito il principio per cui la produzione in giudizio di tutti gli estratti conto mensili non è l'unico strumento a disposizione del correntista allo scopo di documentare le singole rimesse suscettibili di ripetizione.

Nel caso in esame, il primo estratto conto analitico agli atti è datato gennaio 2000 e riporta un saldo a debito del correntista; gli estratti di conto corrente analitici proseguono sino al 2006, mentre dal 2007 al 2018 vi sono prospetti di conto scalare e riepilogo competenze.

Tanto premesso in punto di orientamento giurisprudenziale prevalente, lo scrivente condivide le precise argomentazioni enucleate dal consulente tecnico d'ufficio in punto di attendibilità del risultato dell'applicazione del metodo sintetico (la cui minor precisione rispetto all'analitico si riverbererebbe, in ogni caso, a nocumento del correntista).

L'anatocismo (e le spese fisse di chiusura trimestrale)

Le clausole anatocistiche devono ritenersi:

1. per il periodo successivo al 30.6.2000¹, valide, purché vi sia stata apposta modifica contrattuale approvata per iscritto dal correntista, non essendo sufficiente, a tal scopo, la

¹ Cfr. Delibera CICR 9.2.2000 (Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria), che ha consentito l'anatocismo, con uguale periodicità, per i rapporti di c/c, salvo l'obbligo di adeguamento dei vecchi contratti entro il 30.6.2000.

Art. 2 (Conto corrente): <<1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il



pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del relativo avviso con comunicazione al cliente.

Tale orientamento, infatti, oltre a risultare avvalorato dal successivo intervento del legislatore (cfr. punto 4), è condiviso dalla Corte di Cassazione, sul presupposto argomentativo che, se la clausola di capitalizzazione degli interessi a debito è affetta da nullità, l'adeguamento alle disposizioni della Delib. CICR delle condizioni in materia figuranti nei contratti già in essere, comportando una regolazione *ex novo* dell'anatocismo, segnatamente laddove esso si riverberi in danno delle posizioni a debito, non può non essere qualificata *tout court* alla stregua di un peggioramento delle precedenti condizioni contrattuali, quali che queste fossero (Cass. 9140/2020, 7105/2020, 3861/2020, 26769/2019);

2. per il periodo dall'1.1.2014 al 14.4.2016, nulle, in quanto deve affermarsi la portata immediatamente precettiva del divieto di anatocismo esplicitamente introdotto dal legislatore con l'art. 1, comma 629, L. 147/13², a prescindere dall'emanazione della normativa regolamentare, costituita dalla delibera CICR, nemmeno intervenuta prima che l'art. 120 T.U.B. fosse ulteriormente modificato (Trib. Milano 9/7/2015, Trib. Milano 3/4/2015, Trib. Roma 20/10/2015);
3. per il periodo dal 15.4.2016 in poi, valide, purché vi sia l'autorizzazione per iscritto e preventiva del correntista³.

saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica>>.

Art. 6 (Trasparenza contrattuale): <<I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi [anatocismo] e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto>>.

Art. 7 (Disposizioni transitorie): <<1. Le condizioni applicate sulla base dei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente delibera devono essere adeguate alle disposizioni in questa contenute entro il 30 giugno 2000 e i relativi effetti si producono a decorrere dal successivo 1° luglio. 2. Qualora le nuove condizioni contrattuali non comportino un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, le banche e gli intermediari finanziari, entro il medesimo termine del 30 giugno 2000, possono provvedere all'adeguamento, in via generale, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Di tali nuove condizioni deve essere fornita opportuna notizia per iscritto alla clientela alla prima occasione utile e, comunque, entro il 31 dicembre 2000>>.

² <<2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale>>.

³ <<Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata,



Per come calcolato dalla CTU – che si è attenuta ai criteri appena richiamati ed evidenziati sin dal quesito e ha condivisibilmente ritenuto di considerare l'adeguamento alla CICR come avvenuto in virtù della pattuizione agli atti datata 5.11.2007 – gli addebiti illegittimi per tale voce ammontano a €2.029,75.

Gli interessi ultralegali

Il CTU ha convenientemente corretto l'imprecisa indicazione contenuta nel quesito e applicato, quale tasso sostitutivo, il saggio legale di cui all'art. 1284 c.c. *Nulla quaestio* tra le parti sul fatto che, prima del 2002, non fosse stata pattuita la misura degli interessi. L'addebito illegittimo, per la presente voce, ammonta a €1.283,48.

Le commissioni

In ragione delle modifiche normative succedutesi nel tempo, le commissioni a vario titolo nominate (Commissione di Massimo Scoperto, Commissione di Mancato Utilizzo, Commissione per la messa a Disposizione di Fondi, Commissione di Affidamento, Commissione di Istruttoria Veloce) sono valide:

- per il periodo antecedente al 29.11.2008 (C.M.S.), purché:
 1. si rinvenga in atti un'espressa pattuizione che regolamenti l'applicazione di tale commissione;
 2. tale pattuizione rechi la specifica indicazione di tutti gli elementi che concorrono a determinarla (percentuale, base di calcolo, criteri e periodicità di addebito, non essendo sufficiente l'indicazione di un valore *standard* e di un valore *massimo*);
 3. fossero previste e siano state applicate sull'importo accordato anziché su quello utilizzato, trovando la propria giustificazione causale esclusivamente come remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore

nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo>>.



del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma (Cass. 870/2006, Trib. Firenze 16 luglio 2013);

4. non siano state cumulate con addebiti a titolo di C.D.F.;
- per il periodo intercorrente tra il 29.11.2008 e il 24.1.2012 (C.M.S., C.M.U. o C.D.F.), purché, congiuntamente (artt. 2-bis D.L. 185/2008⁴ e 2 D.L. 78/2009⁵):
1. sia stata pattuita per iscritto;
 2. sia stata applicata a saldi debitori per un periodo continuativo non inferiore a trenta giorni;
 3. non sia stata applicata nell'ipotesi di sconfinamenti in assenza di fido;
 4. ove sia stata applicata in misura indipendente dall'effettivo prelevamento della somma o indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, solo se il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo e, comunque, a partire dall'1.7.2009, purché non superi lo 0,5% per trimestre dell'importo dell'affidamento;
- a partire dal 28.12.2011 (art. 117-bis T.U.B., introdotto come art. 6-bis D.L. 201/2011 dalla legge di conversione n. 214/2011⁶), per la C.A., purché:

⁴ <<Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento>>.

⁵ <<Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "L'ammontare del corrispettivo onnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo>>.



1. non sia applicata a un conto corrente non correlato a una apertura di credito o a sconfinamenti in assenza di fido;
2. risulti onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento;
3. non risulti superiore allo 0,5% trimestrale della somma messa a disposizione del cliente;

per la C.I.V., purché:

1. sia determinata in misura fissa ed espressa in valore assoluto;
2. risulti commisurata ai costi.

Nel caso in esame, tutti gli addebiti a titolo di C.M.S. (€13.571,96) devono considerarsi illegittimi, perché la commissione è stata calcolata sull'utilizzato e non sulla somma massima messa a disposizione dalla banca, cioè il fido concesso. Viceversa, deve convenirsi con il CTU in punto di C.D.F., C.I.V. e spese, legittimamente applicate a far data dalla relativa pattuizione. L'addebito illegittimo, per la presente voce, ammonta a €14.981,68.

La prescrizione (pre 9.1.2007)

Nel caso in cui la banca abbia sollevato rituale eccezione di prescrizione rispetto all'azione di ripetizione di indebito promossa dal cliente, occorre tenere in considerazione che il *dies a quo* del termine di prescrizione decennale decorre soltanto da quando interviene un atto di *pagamento*.

L'apertura di credito si attua mediante la messa a disposizione, da parte della banca, di una somma di denaro che il cliente può utilizzare: se il correntista non si avvale della facoltà di effettuare dei versamenti, non v'è alcun pagamento, mentre, nell'ipotesi in cui il correntista abbia restituito delle somme in eccesso rispetto a quelle effettivamente dovute, l'eventuale

⁶ <<1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione, determinata in coerenza con la delibera del CICR anche in relazione alle specifiche tipologie di apertura di credito e con particolare riguardo per i conti correnti, non può superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto>>.



azione di ripetizione dell'indebitto potrà essere fatta valere soltanto dopo la chiusura del rapporto e, dunque, nel termine di dieci anni dalla chiusura del rapporto.

Questione più complessa è quella che si verifica quando, durante lo svolgimento del rapporto, il correntista abbia effettuato anche dei versamenti. In questo caso bisogna distinguere due ipotesi (cfr. Cass. SS.UU. 24418/2010):

1. rimesse *ripristinatorie* (c/c affidato): il versamento ha una funzione ripristinatoria della provvista quando il passivo non ha superato il limite dell'affidamento concesso al cliente e, quindi, il versamento ha la sola funzione di ripristinare la provvista, ossia la disponibilità ottenuta con il fido, di cui il correntista può ancora continuare a godere; in tal caso, la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari inizia a decorrere dalla formale chiusura del rapporto;
2. rimesse *solutorie* (c/c non affidato o affidato con passivo eccedente il fido): il versamento ha natura di pagamento e, quindi, valenza solutoria laddove il cliente, attraverso un effettivo spostamento patrimoniale in favore della banca, abbia versato somme su un conto scoperto (e, cioè, un conto per il quale non vi sia un affidamento e che risulti, quindi, in quel momento, scoperto) oppure su un conto passivo (e, cioè, destinate a coprire un passivo che eccede il limite del fido: in questo caso, esiste un affidamento e il cliente lo ha superato); qui, la rimessa ha l'effetto di estinguere il debito del cliente verso la banca e la prescrizione decennale dell'azione di ripetizione da parte del cliente delle somme addebitate nei rapporti bancari decorre da ogni singolo addebito, quindi già nel corso del rapporto.

Secondo la giurisprudenza di legittimità più recente, grava sull'attore in ripetizione dimostrare la natura indebita dei versamenti e, a fronte dell'eccezione di prescrizione dell'azione proposta dalla banca, dimostrare l'esistenza di un contratto di apertura di credito idoneo a qualificare il pagamento come ripristinatorio e a spostare l'inizio del decorso della prescrizione al momento della chiusura del conto (Cass. SS.UU. 15895/2019, 27704/2018, 18144/2018, 4372/2018, 18581/2017; *contra* le precedenti Cass. 20933/2017, 4518/2014).



Nel caso in esame, il CTU ha concluso, con adeguata motivazione, che i versamenti effettuati alla data del 30.12.2006 sono da considerarsi solutori; il conteggio va soltanto modificato in punto di C.M.S., ragion per cui l'indebitato non prescritto ammonta non a €1.367,82, bensì a €5.272,14.

§§§

Le spese di lite e di CTU seguono la soccombenza; parte attrice vanta, altresì, il diritto al rimborso del compenso del proprio CTP.

P.Q.M.

Il Tribunale di Como, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:

- condanna parte convenuta a rettificare il saldo del conto corrente n. 1000/2006 con lo storno della somma di €5.272,14;
- condanna parte convenuta a rimborsare a parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €4.835,00 per compensi ed €545,00 per spese anticipate, oltre 15% per spese forfettarie, i.v.a e c.p.a., da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario, nonché il compenso del CTP pari a €2.030,72;
- pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate dal g.i., definitivamente a carico di parte convenuta.

Como, 07/04/2022

Il giudice

Lorenzo Azzi

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante sottoscrizione del verbale che la contiene e immediatamente depositata in cancelleria.

